

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2030 del 29/11/2021

Seduta Num. 54

Questo lunedì 29 **del mese di** novembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2006 del 11/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO
ISTITUZIONALE

Oggetto: DISCIPLINA PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI A CUI CONFERIRE
INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N.
80.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Cristiano Annovi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1037 a 1350;

Premesso che:

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 dispone l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; per la Missione 1- Componente 1 ed in particolare il Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", incluso nell'Investimento 2.2, un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000
- per l'Investimento 2.2 del PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020, prevede, quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, *"il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica"*;

Richiamati altresì:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive

modificazioni, ed in particolare, l'art. 7, comma 6, in materia di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", ed in particolare:
 - o l'articolo 1, "Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche" che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a professionisti ed esperti iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (www.inPa.gov.it) di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e rinvia la definizione delle modalità per l'istituzione dell'elenco dei professionisti ed esperti, la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica, a successivo Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
 - o l'articolo 9, comma 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse;

Preso atto che in data 7 ottobre 2021 è stata sancita in Conferenza Unificata l'Intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto "Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" che, oltre a definire il riparto delle risorse a favore delle Regioni e Province autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR, dispone che:

- o le Regioni e le Province autonome definiscono, nei limiti delle assegnazioni delle risorse, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'Allegato C parte integrante del provvedimento;
- o le Regioni e le Province autonome predispongono, sentite ANCI e UPI, un Piano territoriale che individua gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalità di attuazione, i tempi di intervento e i risultati attesi, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato B parte integrante del provvedimento;
- o che le Regioni e Province autonome che non abbiano richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini previsti dal medesimo provvedimento per la definizione preliminare dei fabbisogni e per la predisposizione del Piano territoriale, provvedono al conferimento degli incarichi entro il 31 dicembre 2021 sulla base delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Richiamato altresì il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021 "Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR" che contiene disposizioni in grado di orientare le amministrazioni;

Dato atto che:

- con nota del Direttore generale della Direzione generale regionale Risorse, Europa, innovazione, istituzioni prot. n. 25/10/2021.0988902.U è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una prima bozza di Piano territoriale relativa alla definizione preliminare dei fabbisogni professionali;
- con nota del Direttore generale della Direzione generale regionale Risorse, Europa, innovazione, istituzioni prot. n. 05/11/2021.1024441.U è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una proposta di Piano territoriale;
- con propria deliberazione n. 1835 dell'08/11/2021 "Piano territoriale della Regione Emilia-Romagna per il conferimento degli incarichi sulla base delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80", la Giunta regionale ha preso atto della suddetta proposta di Piano territoriale elaborata dalla Regione Emilia-Romagna e trasmessa al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021 recante il riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, del predetto decreto che stabilisce che le regioni e province autonome "provvedono, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui all'articolo 1, tenendo conto: a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all'interno dei Piani territoriali di cui all'articolo 4; b) della titolarità di tali procedure";

Dato atto che, in attuazione del citato D.P.C.M. con nota del Direttore generale della Direzione generale regionale Risorse, Europa, innovazione, istituzioni prot. n. 29/11/2021.1099784.U, è stato trasmesso al Dipartimento della

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Piano territoriale definitivo in cui si individuano i fabbisogni professionali ai fini del conferimento degli incarichi professionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Considerato che:

- l'individuazione dei professionisti ed esperti a cui conferire detti incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo avviene tramite una procedura selettiva comparativa tra i potenziali candidati in possesso dei requisiti indicati nell'elenco generato dal Portale del Reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto, a tal fine, necessario adottare una disciplina, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalle diverse disposizioni nazionali in materia, per lo svolgimento delle procedure selettive e l'assunzione individuazione degli esperti a cui conferire gli incarichi professionali di lavoro autonomo per il supporto tecnico-operativo sulle materie oggetto di intervento definite nel sopracitato Piano territoriale, nel rispetto della termine del 31.12.2021 stabilito dal PNRR a livello europeo;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto "DISCIPLINA PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI A CUI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80", al fine di procedere al conferimento degli incarichi entro il 31 dicembre 2021;

Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare, l'art. 23;

Vista la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023", ed in particolare l'allegato D "DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.

37, comma 4;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamata la determinazione 28 maggio 2021, n. 10222 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali e riallocazione posizioni Organizzative nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento che esprime anche il parere di legittimità, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra premesso e considerato:

1. di approvare, al fine di rispettare milestone e obiettivi stabiliti nel PNRR la "DISCIPLINA PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI A CUI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80", per regolare le procedure selettive per il conferimento degli incarichi professionali a n. 62 esperti specializzati sulle materie oggetto di intervento definite nel Piano territoriale della Regione Emilia-Romagna, con la stipulazione di contratti di lavoro autonomo entro il 31-12-2021;
2. di dare atto che la suddetta Disciplina è riportata nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato 1

DISCIPLINA PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI A CUI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente direttiva disciplina, in coerenza e nel rispetto con quanto previsto dalle diverse disposizioni nazionali in materia, la procedura selettiva finalizzata al conferimento da parte della Regione Emilia-Romagna di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a professionisti esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio per la realizzazione degli obiettivi di semplificazione previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza “*Next Generation Italia*” (PNRR), per l’Investimento 2.2.
2. Al fine del conferimento degli incarichi, l’Amministrazione definisce preliminarmente i fabbisogni, in termini di profili professionali, nel Piano Territoriale della Regione Emilia-Romagna. Sono oggetto di reclutamento professionisti ed esperti specializzati nelle materie oggetto di intervento indicate nel suddetto Piano.
3. La Regione Emilia-Romagna provvede - sulla base del Piano Territoriale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - a mettere a disposizione della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui al comma 1, tenendo conto:
 - a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all’interno del Piano territoriale;
 - b) della titolarità di tali procedure.
4. L’individuazione dei professionisti ed esperti a cui conferire l’incarico professionale avviene tramite una procedura selettiva comparativa secondo quanto disposto da

Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 14 ottobre 2021 “Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR”, ai sensi del Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità.

5. La presente disciplina può essere utilizzata, qualora compatibile, per il conferimento di incarichi professionali previsti in altri progetti rientranti nel perimetro di applicazione del PNRR.

Art. 2 – Avvio della procedura di selezione

1. La procedura di reclutamento è avviata mediante la pubblicazione nel Portale del Reclutamento (www.inPa.gov.it) di appositi avvisi di selezione.
2. Il Portale individua gli iscritti che hanno aderito all’avviso in possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto e genera un elenco di potenziali candidati interessati alla selezione.
3. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della professione o a quelli richiesti dall’avviso, purché a questi strettamente conferenti.
4. Ogni fase della procedura è pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

Art. 3 - Commissione esaminatrice

1. Ai fini dell’espletamento della procedura comparativa possono essere istituite delle Commissioni esaminatrici composte da membri esperti di comprovata competenza in possesso di professionalità adeguata in relazione agli incarichi da conferire. Può essere istituita un'unica Commissione anche a fronte di profili professionali distinti, purché afferenti ad un ambito di competenze omogenee.
2. La Commissione è nominata con determinazione del Direttore Generale competente in materia di personale della Giunta Regionale su proposta del Responsabile del servizio competente.
3. La Commissione è composta da:
 - un dirigente di una Pubblica Amministrazione con funzioni di Presidente;
 - due esperti, compresi i docenti universitari, scelti nell’ambito di Pubbliche Amministrazioni. In via preferenziale, gli esperti possono essere scelti tra i dipendenti, anche di livello non dirigenziale, appartenenti ai diversi livelli di

governo (Regione, Città Metropolitana, Provincia, Unione, Comune) coinvolti nella procedura per la quale è richiesto l'incarico.

4. I membri della Commissione esaminatrice possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
5. La segreteria della Commissione è affidata ad un membro della Commissione.
6. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un componente si procede con le stesse modalità previste per la nomina della Commissione. Nel provvedimento di nomina possono essere altresì individuati i supplenti dei membri della Commissione.
7. Non possono essere nominati membri della Commissione, o svolgere compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.
8. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 4 – Incompatibilità dei membri della Commissione

1. I membri della Commissione non devono essere componenti degli organi di direzione politica dell'Ente, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali in qualità di dirigenti o componenti delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, né dalle associazioni professionali. L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina.
2. Costituiscono cause di incompatibilità allo svolgimento della funzione di commissario e di segretario, il trovarsi in una delle seguenti situazioni nei confronti dei commissari o dei candidati:
 - a) grave inimicizia;
 - b) l'essere coniuge o convivente;
 - c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al IV grado compreso;
 - d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile.
3. I membri della Commissione e il segretario per i quali, successivamente alla nomina, intervenga una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi precedenti, hanno l'obbligo di dimettersi, con conseguente loro sostituzione.
4. Ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza, obiettività e terzietà del giudizio, i componenti della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della legge.

Art. 5 - Procedura comparativa per l'individuazione degli esperti cui conferire gli incarichi

1. L'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla scadenza del termine specificato nell'avviso di selezione, sulla base dell'elenco degli esperti generato dal Portale, invita ad un colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno 4 volte il numero di professionalità richieste o, al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati.
2. Le convocazioni ai colloqui possono avvenire in modalità semplificata anche tramite e-mail ordinaria o pec. I colloqui possono essere svolti a distanza con modalità telematiche garantendo agli interessati la conoscenza anticipata delle regole tecniche di partecipazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e pubblicità.
3. Nell'ipotesi in cui l'elenco degli esperti contenga un numero superiore a 4 volte il numero di professionalità richieste, i candidati da invitare al colloquio selettivo possono essere individuati sulla base della comparazione delle informazioni curriculari, avuto a riferimento le specificità dei profili ricercati.
4. I candidati che non sono presenti al colloquio si considerano rinunciatari e vengono esclusi dalla procedura selettiva. In via del tutto eccezionale, il colloquio può essere riprogrammato per comprovati motivi preventivamente comunicati all'Amministrazione, fatta salva la disponibilità della Commissione e a condizione che ciò non pregiudichi il buon esito della procedura.
5. La procedura selettiva è esperita dalla Commissione attraverso lo svolgimento di colloqui individuali. La selezione è tesa a verificare le competenze ed esperienze e l'attitudine dei candidati in relazione all'oggetto dell'incarico professionale, nonché ad acquisire ogni elemento utile al fine di individuare i candidati migliori a cui conferire l'incarico, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione, quali a titolo esemplificativo:
 - qualificazione culturale e professionale;
 - esperienze già maturate nel settore di attività dell'incarico;
 - grado di conoscenza del settore di riferimento dell'oggetto dell'incarico;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico, quali, ad esempio, il grado di conoscenza delle principali normative di settore; la conoscenza di applicativi informatici impiegati; la conoscenza dei principi di contabilità e organizzazione degli enti locali e della Regione;
6. Delle attività della Commissione è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

7. In esito al colloquio, con un giudizio sintetico formalizzato in apposito verbale, la Commissione individua gli esperti a cui conferire l'incarico.
8. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle operazioni e la completezza formale dei verbali della Commissione.
9. Il responsabile del procedimento invita i candidati selezionati tramite il colloquio ad accettare l'incarico entro un termine fissato dall'Amministrazione regionale.
10. Nel caso di mancata accettazione da parte del professionista, di cessazione anticipata dell'incarico o di ampliamento del numero delle professionalità ricercate, la medesima Commissione può individuare un altro esperto a cui conferire l'incarico tra i candidati che hanno sostenuto il colloquio selettivo.

Art. 6 - Conferimento degli incarichi agli esperti e accertamento dei requisiti.

1. Il Direttore Generale competente in materia di personale della Giunta Regionale con proprio atto conferisce l'incarico professionale e stipula il contratto. Il conferimento è subordinato all'accertamento dall'assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto di interessi all'assunzione dell'incarico stesso.
2. Il conferimento dell'incarico e la durata dello stesso vengono registrati nel Portale.
3. I requisiti generali per l'iscrizione al Portale devono essere posseduti anche all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, non è consentito il conferimento a ciascun iscritto sul Portale di più di un incarico per volta.
5. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 7 - Contratto di lavoro autonomo

1. Il contratto di lavoro autonomo è stipulato tra l'esperto selezionato e l'Amministrazione regionale committente, nella persona del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.
2. Il contratto, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente, specifica: -

- a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la data di decorrenza del contratto e dell'avvio della prestazione professionale tenuto conto degli accordi presi tra l'Amministrazione regionale e il professionista;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
 - e) l'ammontare del corrispettivo;
 - f) le modalità di liquidazione del corrispettivo;
 - g) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;
 - h) la possibilità di recesso con preavviso da parte dell'Amministrazione e dell'incaricato;
 - i) una clausola risolutiva espressa, con indicazione dei casi di risoluzione contrattuale;
 - j) il foro competente in caso di controversie;
 - k) la definizione del regime fiscale e contributivo.
3. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'Amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile.
 4. Il contratto può essere prorogato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., qualora permanga l'esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni oggetto dell'incarico in relazione alla durata del progetto, al solo fine di completarlo e per ritardi non imputabili all'esperto, ferma restando la misura del compenso pattuita.
 5. Il contratto può essere rinnovato anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta, sulla base dei risultati raggiunti e solo in caso di valutazione positiva, nei modi e nelle forme indicati dall'art. 1 comma 2 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
 6. Il pagamento del compenso avviene previa valutazione positiva dell'attività svolta e della congruità dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito all'esperto rispetto agli obiettivi definiti nel contratto.
 7. La documentazione tecnico contabile ed ogni altro atto relativo all'incarico deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale e da questa al Dipartimento della Funzione Pubblica per le successive attività di controllo e rendicontazione.
 8. Il Responsabile del procedimento verifica, secondo le modalità stabilite nel contratto, il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

9. All'atto della cessazione dall'incarico, a qualsiasi titolo intervenuta, l'Amministrazione registra sul Portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista.

Art. 8 Trasparenza e pubblicità

1. L'efficacia dei contratti e la liquidazione dei relativi compensi sono subordinati all'adempimento di entrambi i seguenti obblighi:
 - a. pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale:
 - degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - del nominativo dell'incaricato;
 - delle ragioni dell'incarico;
 - del compenso erogato;
 - b. comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, mediante pubblicazione dei dati relativi agli incarichi sul portale www.perlapa.gov.it/, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Art. 9 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente direttiva si rinvia alle disposizioni nazionali in materia di lavoro autonomo di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., alle disposizioni del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e, in quanto compatibile, al Codice civile.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristiano Annovi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2006

IN FEDE

Cristiano Annovi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2006

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2030 del 29/11/2021

Seduta Num. 54

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi